

## SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VENEZIA

*L'indagine europea senza sostanza salva da rilievi in Dogana*

DI SARA ARMELLA E TATIANA SALVI

Stop alla rettifica dell'origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, se la riclassificazione come prodotto cinese, e dunque soggetto a pesanti dazi antidumping, si fonda su un'indagine europea estesa a molti operatori, ma priva di riferimenti al caso concreto. La sentenza Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia n. 530 del 4/12/2023 ha stabilito che la Dogana non può contestare l'origine dichiarata all'importazione, se l'avviso di accertamento si fonda su un'indagine europea, apparentemente corposa e ricca di dettagli, ma senza elementi di prova concreti.

Si tratta della prima pronuncia relativa a questo filone d'indagine, avviato dall'Olaf (Organismo anti-frode UE) nel novembre 2020 e por-

tato a termine nel 2022, che ha coinvolto molte imprese, italiane e di altri sei Paesi europei, interessate da un accertamento. Sulla base delle conclusioni dell'Olaf, secondo la Dogana, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce. Si tratta di un filone molto ampio, considerato che, secondo l'Olaf, il totale dei dazi antidumping evasi ammonterebbe a oltre sette milioni e mezzo di euro.

Com'è noto, l'Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), è un organo della Commissione europea che ha il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne o esterne, nei confronti di altri Paesi terzi. L'obiettivo dell'Organismo è indagare su casi di frode, corruzione o altre

attività illecite, che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. Dal punto di vista doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine dei prodotti, volte ad accertare possibili elusioni o evasioni dei dazi antidumping.

Occorre tuttavia precisare che, per quanto autorevoli, tali indagini possono fondare un accertamento doganale, in base al principio dell'onere della prova, soltanto se si riferiscono alle specifiche operazioni contestate dall'Agenzia delle dogane. È necessario pertanto verificare, caso per caso, se le conclusioni dell'Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell'origine dei prodotti importati.

Nel caso esaminato dai giudici veneti, il report Olaf si riferiva a moltissime operazioni e presentava elementi di incertezza, non sufficienti

a superare le prove dell'origine fornite invece dall'importatore. I prodotti importati, infatti, erano scortati da validi e regolari certificati di origine, rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese, i quali rappresentano, anche dal punto di vista giuridico, validi elementi di prova.

La sentenza della Corte veneta recepisce il già consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che da tempo ha chiarito come il mero riferimento a un operatore estero, nell'ambito di un report Olaf, non rappresenta una prova sufficiente per contestare l'origine dei beni importati, essendo necessaria una connessione diretta tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell'indagine internazionale (Cass. civ. n. 16469 del 31/7/2020).

— © Riproduzione riservata — ■